ALLEGATO 1: schema tipo con le formule di rito adeguate alle riportate novità legislative.

REP. N.

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E (DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE DELLA CONROPARTE) PER (SINTETICA DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di , in Napoli, nella sede della Giunta
Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr/ssa,
nato/a a il, Direttore Generale della Segreteria della
Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in
forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D.
18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n del
e del DPGRC ndel
, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis
L.241/1990 e dell'art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio
Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della
Giunta Regionale prot. n. del) si sono costituiti:

COSTITUZIONE DELLE PARTI

- costituzione Regione

 presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC (indicare il DPGRC di conferimento di incarico al Dirigente e trasmetterlo in copia all'Ufficio Contratti). Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n......del, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 **E 14,** DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

- costituzione Società/Impresa

- nel caso in cui il potere di firma viene delegato a un procuratore la formuladella costituzione della Società potrà essere la seguente:

- Se la procura è prodotta in originale cartaceo:

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo e in copia conforme digitale agli atti dell'Ufficio "AA.GG. Atti sottoposti a registrazione e contratti, URP della Segreteria della Giunta" e viene

allegata al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

	La suddetta procura è allegata in originale al presente contratto in formato digitale
	- costituzione di un raggruppamento:
	il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (inserire denominazione RTI) - di seguito
	denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società
	C.F, nella persona del sig./dott./ ing./avv., nato a il
	domiciliato per la carica presso la sede legale in alla via n, nella
	sua qualità di procuratore, giusta procura del (rep. n racc. n) conferita per
	atto pubblico / scrittura privata autenticata nelle firme dal Dott/dott.ssa
	, iscritto/a presso il Collegio notarile di
	Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico/ scrittura privata autenticata
	nelle firme il (rep. n racc. n) dal dott, notaio
	iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di
	- Se l'atto di costituzione prevede procura e va allegato
	In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, l'atto di costituzione del
	raggruppamento è conservato in originale cartaceo agli atti dell'Ufficio III AA.GG, Affari
	Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp" e viene allegato al presente
	contratto in copia conforme in formato digitale.
	-Se la procura è prodotta in digitale originale:
	Il suddetto atto di costituzione del raggruppamento è allegato in originale al presente
	contratto in formato digitale
	Il RTI è costituito dalle seguenti società:
1)	la Società (mandataria), avente sede legale in
	via;
2)	la Società
	· via;

VISURA CAMERALE

via n.

(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contrattole visure camerali di tutte le Società componenti il raggruppamento).

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria l'informazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) ex art. 92 del d. lgs 159/2011:

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

- nel caso in cui è necessaria l'informazione e ci sia motivata urgenza distipulare il contratto.

Verificata l'urgenza attestata con nota o decreto del Dirigente dell'UOD (motivare l'urgenza del...n....e che il Dirigente dell'UOD......con nota prot. n.......... ricevuta dalla Prefettura di...Inserire la Provincia) il......, il Dirigente ha inoltrato la richiesta di informativaantimafia alla Prefettura di............(Inserire la Provincia).

(Si evidenzia che, a norma dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016 "l'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a

soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari". Pertanto, il motivo dell'urgenza deve essere adeguatamente motivato e riferirsi ai soli casi previsti dalla legge).

- se è necessaria informazione antimafia e la Prefettura ha rilasciato l'informazione:

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria la comunicazione antimafia e la Prefettura attesta che, dalle ricerche effettuate, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011:

- se è necessaria la comunicazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) dalla richiesta, nei casi di urgenza ex art. 88 del d. lgs. 159/2011, o nel caso di rinnovo del contratto:

Considerata l'urgenza attestata con nota del Dirigente dell'UOD del.....prot. n.....e che la Società/Impresa ha autocertificato ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 159/2011 con nota acquisita agli atti dell'UOD prot. n.....del........che a proprio carico non sussistono ei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011 e che l'UOD.......

Considerato che l'UOD.....ha verificato che la predetta autocertficazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le informative o le comunicazioni di tutte le Società componenti il raggruppamento).

DUVRI

1).

DUVRI
se non occorre il DUVRI:
Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota ndel
, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di
cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli
oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).
se occorre il DUVRI
Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota ndel, che
per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto
Legislativo n. 81 del $9/5/2008$ e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono
pari a euro e che pertanto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei
rischi (DUVRI) allegato alpresente contratto.
PREMESSE
Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono
certo, premettono che:
Le premesse sono fondamentali poiché ripercorrono l'iter procedimentale che ha portato
alla conclusione del contratto, consentendo l'emersione dell'interesse pubblico che è
sotteso alla stipulazione e permettendo l'elencazione, in ordine cronologico, di tutti quei
provvedimenti, atti, documenti i cui contenuti vincolanti per le parti saranno richiamati
successivamente nel contratto attraverso l'inserimento della clausola di rinvio di cui all'art.

Si tratta di una parte non schematizzabile perché diversa in ragione delle peculiarità di ciascun contratto, tuttavia in generale devono essere richiamati:

gli atti approvativi dei Bandi di gara, dei Capitolati, gli atti che approvano verbali o nominano commissioni, gli atti che autorizzano l'impegno di spesa, gli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva, gli atti di controllo, il parere dell'avvocatura, gli atti che approvano lo schema di contratto).

 tra le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto, vanno inserite quelle volte ad acclarare l'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (tale verifica si sostanzia nella dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione proveniente dall'UOD 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio Gare)

ARTICOLATO

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

Art. 2 - Norme regolatrici

(È possibile inserire questo articolo allo scopo di chiarire quali sono le disposizioni che, in via principale, regolano la specifica pattuizione. Si tratta di un articolo da inserire non obbligatoriamente, ma utile perché rispondente al principio di buona fede contrattuale). L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nelmedesimo: dal d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materiadi contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida alla Società che accetta, l'incarico di e disciplinato dall'art............ del Capitolato speciale/offerta tecnica.

(Pur essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento del vincolo negoziale, la

determinabilità dell'oggetto del contratto (e questa può realizzarsi per relationem) occorre che almeno questo requisito minimo sia soddisfatto. L'accertamento positivo del requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto, inoltre, deve essere svolto con maggior rigore quando, come nel nostro caso, il contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, dinnanzi all'Ufficiale Rogante della Regione. Nei contratti formali è necessario, cioè, il rispetto della cd "forma minima essenziale". In altri termini, tutti gli elementi indefettibili del contratto (1325 c.c.) devono trovare specificazione o almeno sufficiente determinazione all'interno del contratto stesso; devono essere cioè coperti dalla forma pubblica amministrativa. In tal senso, sarebbe discutibile la validità di un contratto che ad es. rinviasse completamente ad una previsione del disciplinare in ordine all'oggetto del contratto, omettendo ogni indicazione, anche generica, poiché, in questo caso, pur essendo l'oggetto determinabile per relationem (al Capitolato Speciale) questo non rivestirebbe la forma pubblica (perché tale forma non riveste il Capitolato Speciale quando non è allegato al contratto), con la conseguenza che un elemento essenziale del contratto difetterebbe della forma osservata per gli altri elementi (sempre essenziali), violando il principio della forma minima essenziale).

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio

	Il servizio che la Società	(o R.T.I. o altro)	si obbliga a	prestare si sost	anzierà ne
--	----------------------------	--------------------	--------------	------------------	------------

a);
b);
c);
d);
ecc;

(È preferibile, quando l'oggetto della prestazione è complesso, dividerlo in due articoli, per maggiore chiarezza. Tuttavia, si può anche scegliere di inserire nel medesimo articolo l'oggetto e la descrizione dello stesso. Un punto, però, va ribadito: l'oggetto deve comunque essere sufficientemente determinato all'interno del contratto)

Art. 5 - Clausola di limitazione dell'oggetto

Le parti precisano che le prestazioni dedotte nel contratto non comprendono le seguenti attività e risultati che rimangono, quindi, esclusi dall'oggetto del presente atto, ed in quanto tali non possono determinare responsabilità contrattuale della Società (o R.T.I. o

altr	o):			
a);				
b);				
c);				
ecc		 	 	:

(Si tratta di una clausola meramente eventuale, utilizzabile laddove sia necessario delimitare con la massima precisione l'ambito dell'oggetto che si presta, per via della sua complessità, a possibili fraintendimenti tra le parti contraenti).

Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel....... (in genere tali informazioni sono reperibili nel cronoprogramma).

(I contratti devono avere decorrenza e durata certe e non possono essere stipulati con onere continuativo per la Giunta Regionale della Campania. La durata del contratto decorre normalmente dalla data di sottoscrizione dello stesso; qualora sia stato disposto l'inizio anticipato dell'essecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, ai sensi della vigente normativa sugli appalti pubblici, la decorrenza avrà luogo dalla data del verbale di consegna, sottoscritto da entrambe le parti e protocollato agli atti dell'ufficio proponente. Le parti possono altresì convenire che la decorrenza del contratto avvenga dalla data di consegna dei lavori, se successiva alla stipula. Di tali circostanze si dovrà dare atto nello schema di contratto, nell'articolo "Decorrenza e durata". Copia del verbale di consegna anticipata è conservato agli atti dell'Ufficiale Rogante. È nulla la clausola che dispone la proroga tacita del contratto. La proroga dei contratti pubblici – da effettuarsi mediante contratto nella forma prevista dalla legge - è consentito nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici).

Art. 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

(Si tratta di una parte che è estremamente variabile e dipende dalla specificità della singola fattispecie contrattuale)

La Società si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle

:	seguenti prescrizioni:
a) ;	;
b) ;	;
c) ;	;
	ecc

Art. 8 - Gruppo di lavoro

(In genere nella prestazione di servizi è previsione che trova spazio nel Capitolato speciale e riscontro nell'Offerta tecnica dell'aggiudicatario; tuttavia, risulta utile, per chiarezza e buona fede contrattuale, una previsione anche pattizia, pur se in genere meramente confermativa; di seguito si propone una formula generale)

La Società (o il R.T.I. o altro) si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica.

L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte della Società (o altro).

La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti

(N.B. È una parte che deve essere in linea con le prescrizioni della legge di contabilità regionale, con l'eventuale regolamento di contabilità regionale, con le prescrizioni speciali (es. in tema di fondi comunitari, regolamento sui contratti, ecc.) e in caso di mancanza di disposizioni con la Legge di contabilità generale della Stato e il Regolamento di attuazione).

- Nel caso di Società:

Il corrispettivo del servizio è fissato in €,00.........(anche in lettere .../..), al netto di I.V.A., come per legge. (aggiungere eventuali altre precisazioni e

imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione
compiuta in ogni sua parte.
Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata:
(eventuale: e resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto di cui alla
precedente art)
1)% () dell'importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., a seguito
died entro giorni dalla presentazione di regolare documento
fiscale previsto dalla legge (nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con le sole
richieste di informazione antimafia si può aggiungere :e comunque non prima che
pervengano le informazioni del Prefetto di cui all'art.10, comma 3, D.P.R 3/6/98, n. 352);
2) () dell'importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., a seguito
di dalla presentazione di regolare
documento fiscale previsto dalla legge;
3)(idem)
- nel caso di R.T.I. o A.T.I. si suggerisce di effettuare i pagamenti direttamente
alla mandataria, secondo la seguente clausola.
alla mandataria, secondo la seguente clausola. Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti.
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti. Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti. Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società (o altro).
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti. Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società (o altro). Art. 10 – Cauzione
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti. Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società (o altro). Art. 10 – Cauzione (Di seguito si propone la seguente clausola generale)
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti. Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società (o altro). Art. 10 – Cauzione (Di seguito si propone la seguente clausola generale) La Regione dà atto che la Società (o RTI o altro) ha prestato cauzione definitiva, per
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti. Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società (o altro). Art. 10 – Cauzione (Di seguito si propone la seguente clausola generale) La Regione dà atto che la Società (o RTI o altro) ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti. Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società (o altro). Art. 10 – Cauzione (Di seguito si propone la seguente clausola generale) La Regione dà atto che la Società (o RTI o altro) ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del, stipulata con
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti. Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società (o altro). Art. 10 – Cauzione (Di seguito si propone la seguente clausola generale) La Regione dà atto che la Società (o RTI o altro) ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del, stipulata con, stipulata con

modalità.) con il quale la Società (o il R.T.I. o altro) si intende compensata di tutti gli oneri

1957 cod. civ..

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto ilpresente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Art. 11 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Società (il R.T.I./ l'A.T.I. / l'Impresa/ ecc.):

1)	;
2)	
3)	

(Indicare una o più obbligazioni determinate il cui inadempimento ha per le parti gravità tale da comportare l'automatica risoluzione del contratto, tenendo presente che non è efficace la clausola che stabilisce la risoluzione espressa per il mancato adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali).

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata (se sono state previste più ipotesi di inadempimento la clausola deve essere espressa nel seguente modo: "a

seguito del verificarsi e dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate'), previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 - Recesso

[È di massima importanza non confondere la funzione del recesso con quella della clausola risolutiva espressa. Questa confusione, purtroppo, si è registrata diverse volte esaminando gli schemi di contratto pervenuti all'Ufficio Contratti. Va, allora, sottolineato che la clausola risolutiva espressa è preordinata ad operare di fronte ad un comportamento di uno dei contraenti costituente inadempimento in senso tecnico; il recesso (legale o convenzionale) dal contratto è destinato ad operare in presenza di fatti (o comportamenti di una parte) che, pur acquistando rilevanza giuridica ri-spettoall'interesse dell'altra parte alla prosecuzione del rapporto non costituiscono, tuttavia, inadempimento e non implicano, quindi, alcun giudizio di riprovazione. Sulla scorta di queste osservazioni si propone il seguente possibile schema generale]

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società (o altro) **con PEC.**

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi

momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 13 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

(Si tratta di previsioni in genere contenute nel Capitolato speciale, come del resto altre, ma appare utile inserirla nel contratto perché essendo afferenti alla fase di esecuzione dello stesso richiamano l'attenzione della controparte sugli obblighi che si assumono e sulle conseguenze della loro viola-zione. N.B. le penali devono essere formulate in modo determinato e chiaro).

La Società (o altro) si obbliga a pagare per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, di seguito meglio specificate, le seguenti penali:

a) € ((/	/00), per;
b) €	(,	/00), per:
c) € ((/00), per;

Qualora, nell'arco di(indicare un tempo congruo), l'importo delle penali superi il% del corrispettivo contrattuale, il contratto si intenderà risoluto di diritto.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della responsabile della Regione alla Società (indicare il soggetto fisico (ad es. Dirigente responsabile dell'UOD o responsabile del procedimento) che provvederà al rilevamento e all'applicazione delle penali) entro il termine

..... dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 14 - Clausola di manleva

La Società (o altro) si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

INSERIMENTO POLIZZA RC PER LAVORI O OVE PRESTATA

Art. 15 - Obblighi sociali

(Si tratta di prescrizioni normative che gravano sulla Società contraente a prescindere dal rapporto contrattuale che si va ad instaurare ma che divengono, ulteriormente, oggetto di un obbligo contrattuale).

La Società (o altro) si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia dilavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 16 - Vigilanza e controllo

(Si tratta di previsione in genere già contenuta nel Capitolato speciale, come del restoaltre, es. le penali, obblighi sociali, ma appare utile inserirla nel contratto perché richiama l'attenzione delle parti su importanti diritti e obblighi reciproci).

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'UOD/ Direttore Generale/ Responsabile del Procedimento e verràesercitata.....

Art. 17 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

(in questo articolo andranno disciplinati gli istituti della cessione del contratto, del subappalto e della cessione dei crediti, in conformità alle peculiarità di ogni contratto, ferma restando ovviamente l'osservanza delle norme vigenti, in particolare del D. Lgs. n. 50/2016)

Art. 18 - Obblighi di riservatezza

(Si tratta di una clausola necessaria per alcuni contratti di servizi es. servizi informatici, ma comunque generalmente utilizzabile in quanto il rapporto tra Regione e controparte determina la circolazione di flussi di informazioni che debbono essere utilizzate solo per scopi istituzionali, specie nei casi in cui riguardano vicende dei terzi).

La Società (o altro) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature dielaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

La Società (o altro) dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società (o altro) prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini

della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società (o altro) acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società (o altro) si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società (o altro) prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 20 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società (o altro) è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società/ATI.

Art. 21 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 22 - Controversie

(La clausola che deroga alla competenza va inserita solo se la controparte non ha la sede legale in Napoli).

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 23 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società (o altro) si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 24 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società o l'ATI/RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di

cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società o l'ATI/RTI si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di ... giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società o l'ATI/RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25 - Codice del comportamento

La Società/ATI si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 26 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP,nominato con
Decreto Dirigenziale ndel, e, per la Società, dal Legale rappresentante ,
Il DEC per la Regione è, nominato con decreto dirigenziale ndeldella
Direzione Generale; per la Società il Capo Progetto è :
Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un
anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Articolo 27 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e ATI/SOCIETA' si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione:
- 2) ATI/SOCIETA':

Art. 28 - Imposte e spese

Sono a carico della Società o dell'ATI/RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, (verificare se la controparte rientra tra i soggetti esentati dalle spese) nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica... [-Se sono presenti allegati diversi dalla procura indicare l'assolvimento delle imposte per gli allegati:...ad eccezione dell'allegato/degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- se la parte contraente è munita di firma digitale

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo

sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

- nel caso in cui le Parti o una delle parti siano sprovviste di firma digitale ed in ogni altro caso in cui si renda necessario per ragioni di opportunità o di malfunzionamento del sistema che il contratto venga sottoscritto con firma autografa e successivamente scansionato e firmato digitalmente dall'Ufficiale Rogante:

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).